

IL DECANO

- VISTO** lo Statuto dell'Ateneo;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo ed in particolare l'art. 19;
- VISTO** il *Regolamento dei Corsi di Perfezionamento* emanato con D.R. n. 2551 del 06.07.2006;
- VISTE** le delibere n. 8 del 22.04.2010 e n. 59 del 18.05.2010 con le quali, rispettivamente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato la modifica dell'art. 7, rubricato "compensi", del Regolamento di cui sopra;

DECRETA

L'art. 7 del *Regolamento dei Corsi di Perfezionamento* di cui alle premesse è riformulato come nel seguito:

“Art. 7 (compensi)

Ai professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi anche nel quadro di programmi di incentivazione della docenza attivati dall'Ateneo.

Per gli incarichi da conferire nell'ambito dei corsi di cui al presente regolamento si applica, in quanto compatibile, la vigente normativa di Ateneo relativa al conferimento di incarichi di insegnamento e di attività didattiche integrative presso i corsi di Master universitari, con particolare riferimento alla disciplina relativa alle modalità di selezione e conferimento, alla determinazione dei compensi ed al trattamento previdenziale e assicurativo. I contratti relativi ai predetti incarichi, ferme le ulteriori incompatibilità previste dalla vigente normativa di Ateneo, non possono essere stipulati:

- a) con soggetti che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;*
- b) con soggetti che siano stati sottoposti a procedimento disciplinare all'esito del quale sia stata irrogata la sanzione della decadenza dall'impiego;*
- c) con soggetti che siano stati licenziati per motivi disciplinari, ovvero per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;*
- d) con soggetti sottoposti a procedimento penale per delitti dolosi per i quali sia prevista la pena della reclusione superiore nel massimo ad anni cinque;*
- e) con soggetti che abbiano già svolto incarichi di insegnamento a qualsiasi titolo, di attività didattica integrativa o di tutorato presso questa Amministrazione per quattro anni accademici consecutivi, salvo che siano decorsi almeno due anni accademici dall'ultimo incarico svolto; a tal fine si terrà conto degli incarichi svolti a partire dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente norma;*
- f) con il personale a tempo determinato in servizio presso questo Ateneo, reclutato ai sensi dell'art 1, comma 14, della Legge n. 230/2005.*

La copertura finanziaria necessaria deriverà dalla contribuzione degli iscritti al corso nonché da altre eventuali attribuzioni di soggetti pubblici e privati.”.

E' emanato, in allegato, il testo modificato del *Regolamento dei Corsi di Perfezionamento*. Esso sostituisce quello emanato con D.R. n. 2551 del 06.07.2006 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua affissione all'Albo Ufficiale dell'Università.

Napoli, lì 17 giugno 2010

**II DECANO
Bruno IOSSA**

AdP

Ripartizione <i>Affari Generali</i> Il Dirigente <i>dott. Francesco Bello</i> Unità organizzativa responsabile del procedimento: <i>Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari</i> Responsabile del procedimento: Il Capo dell'Ufficio <i>dott. Mario Mannelli</i>

REGOLAMENTO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Art. 1 (finalità)

Allo scopo di favorire iniziative didattiche finalizzate all'approfondimento di specifiche tematiche e all'acquisizione di competenze professionali in particolari settori didattico-scientifici, l'Università di Napoli Federico II può organizzare corsi di perfezionamento su proposta di una o più Facoltà anche in collaborazione con altri Atenei, con ordini professionali e con amministrazioni ed enti pubblici o privati.

Art. 2 (istituzione)

L'istituzione dei corsi è deliberata dal Senato Accademico, sentiti i Consigli di Polo interessati e il Consiglio di Amministrazione. I corsi sono istituiti con decreto del Rettore.

Art. 3 (proposta istitutiva)

La proposta istitutiva deve essere deliberata dai Consigli delle Facoltà interessate, previo assenso della struttura responsabile della gestione amministrativo-contabile, e deve indicare:

1. finalità e contenuto del corso;
2. organizzazione didattica (modalità, curricula formativi con designazione dei professori e ricercatori interni all'Ateneo disponibili a svolgere attività didattica nel corso);
3. durata del corso, di norma, non superiore a un anno e, comunque, con un impegno orario non inferiore a sessanta ore specificando il numero di C.F.U. erogati nonché le modalità dell'esame finale;
4. numero degli ammissibili;
5. titolo di studio richiesto per l'accesso al corso: laurea o altro titolo universitario pertinenti alle finalità del corso;
6. obbligo di frequenza, pari almeno all'80% del totale dell'impegno orario previsto;
7. importo del contributo di partecipazione e relativo piano di utilizzo finalizzato alle spese del corso ivi compresi contratti seminariali con professori e ricercatori o esperti esterni all'Ateneo;
8. eventuali convenzioni per la collaborazione con altre università o con strutture extrauniversitarie;
9. struttura (Dipartimento, Centro interdipartimentale, Polo) responsabile della gestione amministrativo-contabile del corso, ivi compresa la riscossione del contributo. Qualora il corso sia riattivato per l'anno accademico successivo, gli eventuali fondi residui saranno riassegnati al corso stesso. In caso contrario resteranno a disposizione della struttura responsabile della gestione amministrativo-contabile del corso.

I corsi istituiti sono attivati, per ciascun anno accademico, con decreto del Rettore, su richiesta delle Facoltà interessate.

La richiesta di attivazione è deliberata dai Consigli delle Facoltà interessate entro il 31 maggio dell'anno accademico precedente quello di svolgimento del corso, pena la mancata attivazione dello stesso.

Art. 4
(Consiglio del corso)

Costituiscono il Consiglio del corso i professori e i ricercatori dell'Ateneo, in numero non inferiore a cinque, che partecipano all'attività didattica del Corso. Essi eleggono tra i propri membri un Direttore che è nominato con decreto del Rettore.

Art. 5
(ammissione)

L'ammissione al corso è per titoli e/o per esami. La Commissione esaminatrice è composta dal Direttore e da almeno altri due membri designati dal Consiglio del corso.

Art. 6
(collaborazione esterna)

La collaborazione con altri Atenei e con Enti pubblici e privati è regolata da apposita convenzione. La partecipazione alle attività formative del corso di professori e ricercatori di altra Università o di esperti provenienti dal mondo produttivo o delle libere professioni non deve superare la metà dell'impegno orario previsto per la durata del corso. Possono, comunque, collaborare allo svolgimento di attività didattica, in qualità di conferenzieri, professori e ricercatori di altra Università o esperti esterni.

Art. 7
(compensi)

Ai professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi anche nel quadro di programmi di incentivazione della docenza attivati dall'Ateneo.

Per gli incarichi da conferire nell'ambito dei corsi di cui al presente regolamento si applica, in quanto compatibile, la vigente normativa di Ateneo relativa al conferimento di incarichi di insegnamento e di attività didattiche integrative presso i corsi di Master universitari, con particolare riferimento alla disciplina relativa alle modalità di selezione e conferimento, alla determinazione dei compensi ed al trattamento previdenziale e assicurativo. I contratti relativi ai predetti incarichi, ferme le ulteriori incompatibilità previste dalla vigente normativa di Ateneo, non possono essere stipulati:

- a) con soggetti che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- b) con soggetti che siano stati sottoposti a procedimento disciplinare all'esito del quale sia stata irrogata la sanzione della decadenza dall'impiego;
- c) con soggetti che siano stati licenziati per motivi disciplinari, ovvero per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
- d) con soggetti sottoposti a procedimento penale per delitti dolosi per i quali sia prevista la pena della reclusione superiore nel massimo ad anni cinque;

e) con soggetti che abbiano già svolto incarichi di insegnamento a qualsiasi titolo, di attività didattica integrativa o di tutorato presso questa Amministrazione per quattro anni accademici consecutivi, salvo che siano decorsi almeno due anni accademici dall'ultimo incarico svolto; a tal fine si terrà conto degli incarichi svolti a partire dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente norma;

f) con il personale a tempo determinato in servizio presso questo Ateneo, reclutato ai sensi dell'art 1, comma 14, della Legge n. 230/2005.

La copertura finanziaria necessaria deriverà dalla contribuzione degli iscritti al corso nonché da altre eventuali attribuzioni di soggetti pubblici e privati.

Art. 8
(bando)

Le modalità di ammissione e di iscrizione sono indicate nell'apposito bando.

Art. 9
(attestato di frequenza)

Al termine del corso il Direttore presenta alla Facoltà una relazione sull'attività svolta e, quale delegato del Rettore, dopo opportuna verifica delle presenze, del numero di C.F.U. attribuiti e del superamento dell'esame finale, rilascia ai partecipanti l'attestato di frequenza al corso.

Napoli, lì 17 giugno 2010

Il Decano
Bruno IOSSA